

# Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC)

*Progetto*

Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati del [data della decisione della Commissione]<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale del [data]<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge federale del 4 ottobre 2002<sup>3</sup> sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile è modificata come segue:

*Art. 18 cpv. 2*

<sup>2</sup> I militi attribuiti al personale di riserva non devono essere formati e non hanno diritto di servire nella protezione civile. È possibile impiegare riservisti in caso di catastrofe e situazioni d'emergenza, nonché per svolgere i lavori di ripristino che ne derivano, anche senza istruzione di base.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1 FF 2007 xxxx  
2 FF 2007 xxxx  
3 RU 2003 4187